

N. 08424/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08679/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 74 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 8679 del 2014, proposto da:  
E. D'A., rappresentata e difesa dall'avvocato A. C., con domicilio eletto presso lo  
studio del predetto difensore in Roma, Via G. M., ---;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di  
Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge  
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi,  
12;

Cineca, non costituito;

*nei confronti di*

A. L., rappresentata e difesa dall'avvocato L. N., con domicilio eletto presso lo  
studio del predetto difensore in Roma, Via E. F., -----;  
C. S., non costituita;

*della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014;*

della graduatoria nazionale alfanumerica per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 22.4.2014;

delle successive graduatorie risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti;

degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;

dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 — protocollo n. 562 — recante "Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015" ove si comunicano "le date di effettuazione delle prove di ammissione", a livello nazionale, per il giorno 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in "Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana" e sempre in parte qua nella parte in cui si devolvono "le modalità ed i contenuti della prova" a definizione successiva mediante apposito decreto;

del decreto ministeriale MIUR del 5 febbraio 2014, n. 85 e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la suddetta prova di ammissione;

del decreto ministeriale MIUR marzo 2014, n. 218 recante "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015";

del decreto ministeriale MIUR di concerto con Ministero della Salute del 10 arzo 2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

della nota del Ministero della Salute del 4 marzo 2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015;

del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Roma "Sapienza" con D.R. n. 357/2014;

della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che, anche a seguito di quanto avvenuto nel corso delle prove tenutesi a Bari, il test non è annullato;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti

**NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,**

CON CONSEGUENTE ORDINE

di immatricolazione della stessa al Corso di laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" — Policlinico Umberto I, ovvero presso le altre sedi universitarie indicate dalla ricorrente nella domanda di ammissione;

**PREVIA ADOZIONE DELLE ADEGUATE MISURE CAUTELARI e, in particolare, previa iscrizione con riserva della ricorrente alla Facoltà di Medicina della "Sapienza" — Policlinico.**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di A. L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 C.p.a., in considerazione dei molteplici precedenti conformi della Sezione con riferimento alla graduatoria unica nazionale, pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, relativa al concorso per

l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 nonché dei principi espressi dalla decisione n.15/2015 della VI Sezione del Consiglio di Stato, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis, Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015 del 27 aprile 2015; CGARS n.332/2015 del 20 aprile 2015).

Ritenuto, quanto alla ricorrente che ha espressamente rappresentato la permanenza dell'interesse alla decisione della controversia nel merito, al fine del consolidamento della posizione acquisita in virtù della decisione cautelare di ammissione con riserva adottata nel presente giudizio, che **il ricorso vada accolto, in considerazione della fondatezza, nel caso in esame, della censura relativa alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure (ivi compresa quella relativa al mancato riconoscimento del percorso scolastico, la cui fondatezza è già stata riconosciuta con sentenza n. 7309 del 9 luglio 2014).**

**Invero la Sezione,** dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare "la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell' interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate", **si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n.3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, "di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del "codice a barre" tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a**

garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.

Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez.VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.

Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria dell’Università intimata nella parte in cui esclude la ricorrente, con conseguenziale ammissione della stessa, in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013;

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105

del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Considerato che la ricorrente, a seguito delle pronunzia cautelari n.3447 del 19 luglio 2014, è stata ammessa in via cautelare alla frequenza del corso in argomento, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall'articolo 30, comma 2, c.p.a. (così riqualificata la domanda di "accertamento del diritto" proposta da parte ricorrente).

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla in parte qua, ai fini indicati in motivazione, le graduatorie impugnate e conferma l'iscrizione dei ricorrenti ai corsi di laurea in questione.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)